

# NUOVE DISPOSIZIONI SULLE ESENZIONI DALLA NOMINA DEL CONSULENTE DELLA SICUREZZA DEI TRASPORTI DELLE MERCI PERICOLOSE IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ADR

L'**ADR** (**A**greement for transport of **D**angerous goods by **R**oad) è l'Accordo internazionale relativo al trasporto di **MERCI PERICOLOSE** su strada.

L'obiettivo dell'Accordo è quello di armonizzare le norme di sicurezza attinenti i trasporti internazionali di **MERCI PERICOLOSE** su strada, nonché di garantire per tali trasporti un livello accettabile di sicurezza.

L'aggiornamento avviene con cadenza biennale e consiste nell'adeguamento dei suoi allegati tecnici (allegati A e B) tenendo conto dello sviluppo tecnologico e delle disposizioni giuridiche.

L'ultima edizione - ADR 2023 - è stata emanata con Direttiva 2022/2407/UE recepita dall'Italia con D.M. 23 gennaio 2023.



Le **MERCI PERICOLOSE** sono le materie e oggetti il cui trasporto è vietato secondo l'ADR o autorizzato unicamente alle condizioni ivi previste.


Rientrano nella definizione di **MERCI PERICOLOSE** tutti quegli elementi che possono causare, nell'ambito del loro trasporto, danni ambientali o danni alla salute delle persone.



## in COLLI

Trasporto di materie in  
Imballaggi costruiti nel rispetto  
dell'ADR


*Sempre consentito salvo che non  
sia espressamente vietato da ADR*



## alla RINFUSA

Trasporto di materie solide o di  
oggetti non imballati in veicoli o in  
container


*Consentito solo se espressamente  
previsto da ADR*



## in CISTERNA

Trasporto di materie in serbatoi  
muniti di equipaggiamento di  
servizio e strutturali

*Consentito solo se espressamente  
previsto da ADR*




# SOGGETTI TENUTI A RISPETTARE L'ADR

La normativa ADR deve essere rispettata dagli operatori che, a diverso titolo, sono coinvolti nel trasporto di merci pericolose

1. Lo **SPEDITORE**, l'impresa che spedisce per conto proprio o conto terzi le merci pericolose
2. Il **TRASPORTATORE**, l'impresa che esegue il trasporto
3. Il **DESTINATARIO**, l'impresa che prende in carico le merci pericolose all'atto della consegna
4. L'**IMBALLATORE**, l'impresa che si occupa di collocare le sostanze pericolose in imballaggi
5. Il **CARICATORE**, l'impresa che carica merci pericolose imballate, cisterne o altri contenitori, su un veicolo
6. Il **RIEMPITORE**, l'impresa che si occupa del riempimento di cisterne o di container con sostanze pericolose
7. Lo **SCARICATORE**, l'impresa che rimuove un container o una cisterna riempita con sostanze pericolose o scarica merci pericolose imballate
8. **GESTORE DI UN CONTAINER-CISTERNA** o di una cisterna mobile, l'impresa in nome della quale il container-cisterna o la cisterna mobile vengono gestiti






## SPEDITORE

- Classificare le merci
- Fornire la documentazione/le informazioni al Trasportatore
- Utilizzare solo Imballaggi Idonei
- Osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione
- Assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite o i veicoli vuoti, non ripuliti, e i container per il trasporto alla rinfusa siano placcati, marcati, etichettati e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene
- Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d'altri operatori, deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle prescrizioni dell'ADR
- Quando lo speditore agisce per conto di un terzo, questi deve segnalare allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi



## TRASPORTATORE


- Assicurarsi di aver ricevuto la documentazione ovvero le informazioni previste
- Verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR
- Verificare che i veicoli non siano sovraccaricati
- Assicurarsi che siano apposte le placche, i marchi ed i pannelli arancioni prescritti
- Assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti si trovino a bordo



## DESTINATARIO

- Non differire senza motivi imperativi, l'accettazione della merce
- Verificare, dopo lo scarico, che le prescrizioni dell'ADR che a lui si riferiscono siano rispettate
- Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri operatori deve prendere le misure appropriate per garantire che le prescrizioni dell'ADR siano rispettate





## IMBALLATORE

- Osservare le prescrizioni concernenti le condizioni di imballaggio o le condizioni di imballaggio in comune
- Osservare le prescrizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli



## CARICATORE

- Consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente all'ADR.
- Verificare che l'imballaggio sia privo di danni.
- Osservare le prescrizioni concernenti il carico e alla movimentazione (capitolo 7.5 ADR)
- Osservare le prescrizioni concernenti la placcatura, la marcatura ed i pannelli arancioni e i divieti di carico in comune



## RIEMPITORE

- Assicurarsi di aver ricevuto la Documentazione prevista
- Verificare che i veicoli non siano sovraccaricati
- Assicurarsi che siano apposte le placche, i marchi ed i pannelli arancioni prescritti
- Assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti si trovino a bordo





## SCARICATORE

- Assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate
- Assicurarsi, prima e durante lo scarico che gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il container non siano gravemente danneggiati
- Rispettare tutte le prescrizioni pertinenti che riguardano lo scarico e la movimentazione (capitolo 7.5 ADR)
- Rimuovere ogni residuo pericoloso./Garantire che sia effettuata la prescritta pulizia e decontaminazione dei veicoli e dei container
- Garantire la chiusura delle valvole e delle aperture d'ispezione
- Rimuovere Placche e Pannelli



## GESTORE CONTAINER-CISTERNA

- Assicurare l'osservanza delle disposizioni relative a costruzione, equipaggiamento, ispezioni e prove e marcatura
- Assicurare che la manutenzione dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo da garantire che il container -cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni dell'ADR, fino alla prova successiva
- Eseguire un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente





Sotto la responsabilità del Capo dell'Impresa, **il CONSULENTE è quella figura capace di ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle disposizioni applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza.**

Le sue FUNZIONI, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti:

1. Verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose
2. Consigliare l'impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose
3. Redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente a un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose



I **COMPITI** del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure concernenti le attività in questione dell'impresa:

1. Le procedure volte a far rispettare le prescrizioni relative all'identificazione delle merci pericolose trasportate
2. Le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate
3. Le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico
4. Un'adeguata formazione del personale dell'impresa, che includa anche le modifiche alle regolamentazioni, e la registrazione di tale formazione
5. L'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico
6. L'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico



7. L'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi
8. La presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori
9. La verifica che il personale incaricato della spedizione, del trasporto di merci pericolose, oppure dell'imballaggio, del riempimento, del carico o dello scarico di tali merci, abbia procedure operative e istruzioni dettagliate
10. L'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o all'imballaggio, al riempimento, al carico e allo scarico di tali merci
11. L'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni
12. L'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico e di scarico
13. L'esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2 ADR



## Cosa prescrive l'ADR?

### 1.8.3.1 ADR

Ogni impresa, la cui attività comporti la **SPEDIZIONE** o il **TRASPORTO** di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di **IMBALLAGGIO**, di **CARICO**, di **RIEMPIMENTO** o di **SCARICO**, **DESIGNA UNO O PIÙ CONSULENTI** per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», **INCARICATI DI FACILITARE L'OPERA DI PREVENZIONE DEI RISCHI PER LE PERSONE, PER I BENI O PER L'AMBIENTE INERENTI A TALI ATTIVITÀ**

### 1.8.3.2 ADR

Le **AUTORITÀ COMPETENTI** delle Parti contraenti **POSSONO PREVEDERE** che le presenti disposizioni **NON** si applichino alle imprese:

- a) Le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 (solo per materiale radioattivo) come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5
- b) Che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, **TRASPORTI** di merci pericolose o operazioni di **IMBALLAGGIO**, di **RIEMPIMENTO**, di **CARICO** o di **SCARICO** connesse a tali trasporti, ma che **ESEGUONO OCCASIONALMENTE** trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano **un GRADO DI PERICOLOSITÀ O UN RISCHIO DI INQUINAMENTO MINIMI**



# IL CONSULENTE: STORIA

## D.LGS del 04/02/2000, n. 40

Introduzione della figura del consulente nel diritto nazionale in attuazione della direttiva 96/35/CE

## CIRCOLARE n. A26 del 14/11/2000

Precisazioni sulla non concorrenza delle operazioni effettuate in esenzione per quantità limitata al conteggio delle operazioni occasionali e sulle prescrizioni ADR da osservare anche in caso di esenzione.

## ADR 2019


Introduzione della figura dello speditore fra le figure con obbligo di nomina del consulente, con misura transitoria fino al 31/12/2022.

## ADR 2023

Conferma della figura dello speditore fra le figure con possibilità di esenzione e eliminazione della misura transitoria.

## DM 07/08/2023

Riordino del Quadro Normativo Nazionale in tema di esenzioni del consulente.



## D.M. 04/07/2000

Decreto attuativo del d.lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 per l'individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose relativamente ad attività occasionali e merci con grado di pericolosità o di inquinamento minimi.

## D.LGS. 27/01/2010, n. 35

Rivisitazione degli aspetti legati alla figura del consulente per quanto riguarda: nomina, compiti, esenzioni e sanzioni.

Il d.lgs. abroga i precedenti dispositivi per quanto in essi predisposto risulta incompatibile con lo stesso mantenendo però valide le disposizioni del d.lgs. n.40 del 04/02/ 2000 in tema di esenzione della figura del consulente fino all'emanazione di provvedimenti specifici.

## NOTA esplicativa del 21/12/2022

Viene integrato il quadro normativo nazionale in materia di esenzione con la figura dello speditore

## ACCORDO Multilaterale M351 del 10/01/2023

Avviato dal Regno Unito e firmato da San Marino (14/02/2023) e Italia (28/02/2023).

In deroga a quanto previsto dal comma 1.8.3.2 b) dell'ADR, prevede che le esenzioni si applichino anche allo speditore.

Accordo valido tra i paesi firmatari fino al 31/12/2024.

- Dispositivi di legge nazionali abrogati o non pertinenti
- Dispositivi di legge nazionali in vigore
- Edizione ADR precedente
- Edizione ADR in vigore

# IL CONSULENTE: QUADRO NORMATIVO ATTUALE

La figura del Consulente della Sicurezza dei Trasporti delle Merci Pericolose, **PREVISTA DALL'ADR**, è oggi normata nell'ordinamento nazionale con:

**II D.LGS N° 35 DEL 27 GENNAIO 2010**, che integra le prescrizioni indicate nelle sezioni di riferimento dell'ADR per quanto riguarda:

- NOMINA → Modalità (come), Comunicazione (a chi), Tempistiche (quando)
- RELAZIONE → Tipi (Iniziale, Annuale e Straordinaria), Tempistiche (quando)
- RELAZIONE D'INCIDENTE → Comunicazione (a chi), Tempistiche (quando)
- SANZIONI → Argomento integralmente trattato nel D.lgs.

**II D.M. DEL 7 AGOSTO 2023** che regola:

- I CASI DI ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI NOMINA in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 ADR
-

## Il DM 7 AGOSTO 2023 regola i casi di ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI NOMINA del Consulente in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**DECRETO 07/08/2023**

Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR. (23A05141)

**GU n.220 del 20-9-2023**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la direttiva 2022/2047/UE della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tener conto del progresso scientifico e delle innovazioni tecnologiche;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento della direttiva 2008/68/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 gennaio 2023 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 21 marzo 2023) di recepimento della direttiva 2022/2047/UE della Commissione;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40;

Considerato il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, che attribuisce all'amministrazione l'individuazione delle condizioni di esenzione dalla nomina di un consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada;

Considerato l'accordo multilaterale M351 promosso dal Regno Unito e sottoscritto dall'Italia il 21 febbraio 2023, riguardante l'estensione, allo speditore, dei casi di esenzione dalla nomina di

### ARTICOLI

1. DEFINIZIONI
2. OGGETTO
3. CASI DI ESENZIONE PER NATURA DEL TRASPORTO, LIMITI QUANTITATIVI O DISPOSIZIONI SPECIALI
4. CASI DI ESENZIONE PER TRASPORTI IN COLLI
5. CASI DI ESENZIONE PER SPEDIZIONI OCCASIONALI
6. CASI DI ESENZIONE PER ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE
7. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
8. RELAZIONE DI INCIDENTE
9. DISPOSIZIONI FINALI

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto, si richiamano le definizioni riportate nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, di seguito ADR, nell'edizione vigente, ed in particolare:

- a) «Definizioni, unità di misura e abbreviazioni» di cui al capitolo 1.2 dell'ADR
  - b) «Consulente per la sicurezza» di cui al capitolo 1.8, paragrafo 1.8.3 dell'ADR
-



## OGGETTO DEL DECRETO


Individuazione delle condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di **spedizione** o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, **SONO ESENTATE DALLA NOMINA** del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

---

## CASI DI ESENZIONE PER NATURA DEL TRASPORTO, LIMITI QUANTITATIVI o DISPOSIZIONI SPECIALI

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese che:

- a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR
- b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
  - al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»
  - al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»
  - al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti»



# ESENZIONI PER DISPOSIZIONI SPECIALI (DS)

Le Disposizioni Speciali (DS) sono codici numerici che eventualmente figurano in colonna (6) della «Tabella A» ADR per le merci pericolose che interessano una vasta gamma di questioni, per esempio le **ESENZIONI DA CERTE DISPOSIZIONI**, e sono elencate nel capitolo 3.3 ADR.

Tab 3.2 ADR

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa	
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3054	MERCAPTANO CICLOESILICO	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3055	2-(2-AMMINOETOSI)ETANOLO	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3056	n-EPTALDEIDE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3057	CLORURO DI TRIFLUOROACETILE	2	2TC		2.3+8		0	E0	P200		MP9	T50	TP21
3064	NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con più del 1% ma non più del 5% di nitroglicerina	3	D	II	3	359	0	E0	P300		MP2		
3065	BEVANDE ALCOLICHE contenenti più del 70% di alcool in volume	3	F1	II	3		5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP2	MP19	T4	TP1
3065	BEVANDE ALCOLICHE con più del 24% e al massimo il 70% di alcool in volume	3	F1	III	3	144 145 247	5 L	E1	P001 IBC03 R001	PP2	MP19	T2	TP1

## DS 144

Le soluzioni acquose contenenti al massimo il 24% d'alcol in volume **NON SONO SOTTOPOSTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ADR.**

## DS 145

Le bevande alcoliche, del gruppo di imballaggio III, **NON SONO SOTTOPOSTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ADR** se trasportate in recipienti di capacità non superiore a 250 litri.



# QUANTITÀ LIMITATE

Sono esenzioni applicabili al trasporto in COLLI di merci pericolose di determinate classi imballate in QUANTITÀ LIMITATE in imballaggi interni collocati in imballaggi esterni adeguati.

Tab 3.2 ADR

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate e quantità esenti		Imballaggio			Cisterne mobili e contenitori per il trasporto alle rinfusa	
							(7a)	(7b)	Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1090	ACETONE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

Il limite di quantità applicabile per IMBALLAGGIO INTERNO o oggetto è specificato per ogni materia nella colonna (7a) della «Tabella A» ADR.

Se in colonna (7a) viene indicata la quantità "0" il trasporto non è permesso alle condizioni d'esenzione in quantità limitate.

La MASSA LORDA TOTALE DEL COLLO non deve superare 30 kg. Se si utilizzano i vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile come imballaggi esterni, la massa lorda totale del collo non deve superare 20 kg.



# QUANTITÀ ESENTI

Sono esenzioni applicabili al trasporto di merci pericolose di determinate classi imballate in QUANTITÀ ESENTI in imballaggi TRIPLI.

Tab 3.2 ADR

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate e quantità esenti		Imballaggio			Cisterne mobili e contenitori per il trasporto alle rinfusa	
							(7a)	(7b)	Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali
	3.1.2	22	22	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1090	ACETONE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

Le merci pericolose ammesse al trasporto in quantità esenti e il limite quantitativo applicabile per IMBALLAGGIO INTERNO/ESTERNO è specificato, per ogni materia, nella colonna (7b) della «Tabella A» ADR mediante un codice alfanumerico Ex come riportato in tabella:

Codice	Quantità massima netta per imballaggio interno (in grammi per i solidi e ml per i liquidi e i gas)	Quantità massima per imballaggio esterno (in grammi per i solidi e ml per i liquidi e i gas, o la somma dei grammi e dei ml in caso d'imballaggio in comune)
E0	Vietato al trasporto in quantità esente	
E1	30	1000
E2	30	500
E3	30	300
E4	1	500
E5	1	300

Quando merci pericolose in quantità esenti, alle quali sono assegnati codici differenti, sono imballate insieme, la quantità totale per imballaggio esterno deve essere limitata a quella corrispondente al codice più restrittivo.

**II NUMERO MASSIMO DI COLLI in ogni veicolo o container non deve superare 1.000**



## CASI DI ESENZIONE PER TRASPORTI IN COLLI (QUANTITÀ LIMITATE PER UNITÀ DI TRASPORTO)

1. Sono **ESENTATE DALLA NOMINA DEL CONSULENTE** per la sicurezza le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di **Merci Pericolose CONFEZIONATE IN COLLI**, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. Per ogni operatore, è ammesso un **LIMITE MASSIMO** di **24 operazioni per ANNO SOLARE** e **3 operazioni per MESE SOLARE**
  - b. Ogni operazione deve rispettare i **limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR** ovvero alla **sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR**, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse
  - c. Ogni impresa deve predisporre un apposito **REGISTRO INTERNO**, di **monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente**, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. **Tale registro**, compilato per ogni anno solare, **dovrà essere archiviato** (in modalità cartacea o digitale) **per un tempo minimo di CINQUE ANNI** e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.



Registro
N. Progressivo Operazione
Data operazione
Merce
N. ONU
Designazione Ufficiale
Classe
Gruppo di imballaggio
Categoria di trasporto
Moltiplicatore Categoria
Quantità (kg o litri)
Calcolo 1.1.3.6.4
Descrizione colli (es. Fusti ...)
Targa Unità di Trasporto

# QUANTITÀ LIMITATE PER UNITÀ DI TRASPORTO

Sono esenzioni applicabili al trasporto di merci pericolose in COLLI quando la quantità a bordo di un'unità di trasporto non è superiore ai valori di riferimento associati alla/e Categoria/e di Trasporto di appartenenza.

Tab 3.2 ADR

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Quantità esenti	Imballaggio			Cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa		
									Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	
1202	CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO (punto di infiammabilità compreso tra 60°C e 100°C)	3	F1	III	3	640M 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	MP19		T2	TP1	
1203	BENZINA	3	F1	II	3	243 534 664	1 L	E2	P001 IBC02 R001	BB2	MP19	T4	TP1	

Cisterne ADR		Disposizioni speciali di trasporto								Name and description	N° ONU
Codice cisterna	Disposizioni speciali	Veicolo per il trasporto in cisterna	Categoria di trasporto (Codice di restrizione in galleria)	Colli	Rinfusa	Carico, scarico, movimentazione	Esercizio	N° di identificazione del pericolo			
(4.3)	(4.3.5, 6.8.4)	(9.1.1.2)	(1.1.3.6) (8.6)	(7.2.4)	(7.3.3)	(7.5.11)	(8.5)	(5.3.2.3)			
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
LGBV	(13)	AT	3 (D/E)	V12				30	GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL, LIGHT (flashpoint more than 60 °C and not more than 100 °C)	1202	
LGBF	TU9	FL	2 (D/E)				S2 S20	33	MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL	1203	

Tab 1.1.3.6.3 ADR

Categoria di trasporto (1)	Materie o oggetti Gruppo d'imballaggio o codice/gruppo di classificazione o N° ONU (2)	Quantità massima totale per unità di trasporto (3) <sup>a</sup>
0	<p>Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L e N° ONU 0190</p> <p>Classe 3: N° ONU 3343</p> <p>Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I</p> <p>Classe 4.3: N° ONU 1183, 1242, 1265, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 e 3399</p> <p>Classe 5.1: N° ONU 2426</p> <p>Classe 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294</p> <p>Classe 6.2: N° ONU 2814, 2900 e 3549</p> <p>Classe 7: N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333</p> <p>Classe 8: N° ONU 2215 (ANIDRIDE FOSFORICA, FUSA)</p> <p>Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli oggetti contenenti tali materie o loro miscele</p> <p>oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati al N° ONU 2908</p>	0
1	<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi:</p> <p>Classe 1: da 1.1B a 1.1J, da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5D*</p> <p>Classe 2: gruppi T, TC*, TO, TF, TOC* e TFC aerosol; gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3502, 3503, 3504 e 3505</p> <p>Classe 4.1: N° ONU da 3221 a 3224, da 3231 a 3240, 3533 e 3534.</p> <p>Classe 5.2: N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120</p>	20
2	<p>Materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:</p> <p>Classe 1: da 1.4B a 1.4G, 1.6N gruppo F aerosol; gruppo F prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3501</p> <p>Classe 4.1: N° ONU da 3225 a 3230, 3531 e 3532</p> <p>Classe 4.3: N° ONU 3292</p> <p>Classe 5.1: N° ONU 3356</p> <p>Classe 5.2: N° ONU da 3105 a 3110</p> <p>Classe 6.1: N° ONU 1700, 2016 e 2017 e materie appartenenti al gruppo d'imballaggio III</p> <p>Classe 6.2: N° ONU 3291</p> <p>Classe 9: N° ONU 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 e 3536.</p>	333
3	<p>Materie appartenenti al gruppo d'imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:</p> <p>Classe 2: gruppi A e O aerosol; gruppi A e O prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3500</p> <p>Classe 3: N° ONU 3473</p> <p>Classe 4.3: N° ONU 3476</p> <p>Classe 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 e 3506</p> <p>Classe 9: N° ONU 2990, 3072</p>	1 000
4	<p>Classe 1: 1.4S</p> <p>Classe 2: N° ONU da 3537 a 3539</p> <p>Classe 3: N° ONU 3540</p> <p>Classe 4.1: N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 e 3541</p> <p>Classe 4.2: N° ONU 1361 e 1362 gruppo d'imballaggio III e N° ONU 3542</p> <p>Classe 4.3: N° ONU 3543</p> <p>Classe 5.1: N° ONU 3544</p> <p>Classe 5.2: N° ONU 3545</p> <p>Classe 6.1: N° ONU 3546</p> <p>Classe 7: N° ONU da 2908 a 2911</p> <p>Classe 8: N° 3547</p> <p>Classe 9: N° ONU 3268, 3499, 3508, 3509 e 3548</p> <p>oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose, salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0</p>	illimitata

<sup>a</sup> La quantità massima totale per ogni categoria di trasporto corrisponde ad un valore calcolato di "1 000" (vedere anche 1.1.3.6.4).  
<sup>b</sup> Per i N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di 50 kg.

Se le merci appartengono a una sola Categoria di Trasporto, la quantità massima totale per UNITÀ DI TRASPORTO è stabilita («Tabella 1.1.3.6.3» ADR) in relazione alla CATEGORIA DI TRASPORTO assegnata nella colonna (15) della «Tabella A» ADR.

Per "quantità massima totale per unità di trasporto", s'intende:

- per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg;
- per le materie liquide, la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri.
- per i gas compressi, i gas adsorbiti ed i prodotti chimici sotto pressione, la capacità in acqua del recipiente in litri.



# QUANTITÀ LIMITATE PER UNITÀ DI TRASPORTO – VALORE CALCOLATO

Se le merci appartengono a più CATEGORIE DI TRASPORTO, la quantità massima totale per UNITÀ DI TRASPORTO corrisponde al VALORE CALCOLATO (o VIRTUALE) "1.000" che non deve essere superato sommando i valori limite «normalizzati» per ciascuna Categoria di Trasporto.

## VALORI NORMALIZZATI PER CATEGORIA

- quantità di materie e oggetti della CATEGORIA DI TRASPORTO 1 moltiplicata per 50 ovvero per 20 per alcune materie indicate nella nota (a) in tabella
- quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per 3
- quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3 moltiplicata per 1

### ESEMPIO: TRASPORTO DEI SEGUENTI PRODOTTI IN COLLI

- 2 fusti di acciaio da 100 litri contenenti GASOLIO
- 5 taniche di plastica da 50 litri contenenti BENZINA

ONU	Denominazione	Cat. Trasporto	Coefficiente	Numero Colli	Quantità per collo	Quantità da trasportare	Valore Calcolato
(1) Tab. A	(2) Tab. A	Col (15) Tab. A					
UN 1202	GASOLIO	3	1	2	100 litri	200 litri	200
UN 1203	BENZINA	2	3	5	50 litri	250 litri	750
							<b>950 ≤ 1.000</b>

**Il trasporto in 1.1.3.6 è consentito.  
L'operatore può avvalersi dell'esenzione dalla nomina del Consulente nel rispetto delle altre condizioni previste all'Art. 4 del DM 07/08/2023**

Tab 1.1.3.6.3 ADR

Categoria di trasporto (1)	Materie o oggetti Gruppo d'imballaggio o codice/gruppo di classificazione o N° ONU (2)	Quantità massima totale per unità di trasporto (3) <sup>a</sup>
0	<p>Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L e N° ONU 0190</p> <p>Classe 3: N° ONU 3343</p> <p>Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I</p> <p>Classe 4.3: N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 e 3399</p> <p>Classe 5.1: N° ONU 2426</p> <p>Classe 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294</p> <p>Classe 6.2: N° ONU 2814, 2900 e 3549</p> <p>Classe 7: N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333</p> <p>Classe 8: N° ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA)</p> <p>Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli oggetti contenenti tali materie o loro miscele</p> <p>oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati al N° ONU 2908</p>	0
1	<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi:</p> <p>Classe 1: da 1.1B a 1.1J<sup>a</sup>, da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5D<sup>a</sup></p> <p>Classe 2: gruppi T, TC<sup>a</sup>, TO, TF, TOC<sup>a</sup> e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3502, 3503, 3504 e 3505</p> <p>Classe 4.1: N° ONU da 3221 a 3224, da 3231 a 3240, 3533 e 3534.</p> <p>Classe 5.2: N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120</p>	20
2	<p>Materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:</p> <p>Classe 1: da 1.4B a 1.4G, 1.6N</p> <p>Classe 2: gruppo F aerosol: gruppo F prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3501</p> <p>Classe 4.1: N° ONU da 3225 a 3230, 3531 e 3532</p> <p>Classe 4.3: N° ONU 3292</p> <p>Classe 5.1: N° ONU 3356</p> <p>Classe 5.2: N° ONU da 3105 a 3110</p> <p>Classe 6.1: N° ONU 1700, 2016 e 2017 e materie appartenenti al gruppo d'imballaggio III</p> <p>Classe 6.2: N° ONU 3291</p> <p>Classe 9: N° ONU 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 e 3536.</p>	333
3	<p>Materie appartenenti al gruppo d'imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:</p> <p>Classe 2: gruppi A e O aerosol: gruppi A e O prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3500</p> <p>Classe 3: N° ONU 3473</p> <p>Classe 4.3: N° ONU 3476</p> <p>Classe 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 e 3506</p> <p>Classe 9: N° ONU 2980, 3072</p>	1 000
4	<p>Classe 1: 1.4S</p> <p>Classe 2: N° ONU da 3537 a 3539</p> <p>Classe 3: N° ONU 3540</p> <p>Classe 4.1: N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 e 3541</p> <p>Classe 4.2: N° ONU 1361 e 1362 gruppo d'imballaggio III e N° ONU 3542</p> <p>Classe 4.3: N° ONU 3543</p> <p>Classe 5.1: N° ONU 3544</p> <p>Classe 5.2: N° ONU 3545</p> <p>Classe 6.1: N° ONU 3546</p> <p>Classe 7: N° ONU da 2908 a 2911</p> <p>Classe 8: N° 3547</p> <p>Classe 9: N° ONU 3268, 3499, 3508, 3509 e 3548</p> <p>oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose, salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0</p>	illimitata

X 50

X 3

X 1

X 20

<sup>a</sup> La quantità massima totale per ogni categoria di trasporto corrisponde ad un valore calcolato di "1 000" (vedere anche 1.1.3.6.4).  
<sup>a</sup> Per i N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di 50 kg.





## CASI DI ESENZIONE PER SPEDIZIONI OCCASIONALI

1. Sono **ESENTATE DALLA NOMINA DEL CONSULENTE** per la sicurezza le imprese la cui attività comporti lo **svolgimento OCCASIONALE** o saltuario, **in AMBITO NAZIONALE**, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
  - a. Le materie devono essere **caricate alla RINFUSA** oppure **in CISTERNA**
  - b. Le materie devono essere assegnate al **III Gruppo di Imballaggio** o alla **Categoria di Trasporto 3 o 4**
  - c. **Il numero massimo di operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate** di merci pericolose trasportate, **per anno solare**
  - d. ogni impresa deve predisporre un apposito **REGISTRO INTERNO**, di **monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente**, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. **Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato** (in modalità cartacea o digitale) **per un tempo minimo di CINQUE ANNI** e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.



Registro
N. Progressivo Operazione
Data operazione
Merce
N. ONU
Designazione Ufficiale
Classe
Gruppo di imballaggio
Categoria di trasporto
Quantità
Modalità di trasporto
Targa Unità di Trasporto

## CASI DI ESENZIONE PER ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

**SONO ESENTATE DALLA NOMINA DEL CONSULENTE** per la sicurezza le imprese unicamente **DESTINATARIE** di spedizioni di merci pericolose, in **COLLI**, in **CISTERNA** oppure alla **RINFUSA**, **PER LE QUALI IL LUOGO DI RICEZIONE SI CONFIGURI COME DESTINAZIONE FINALE DI TALI MERCI.**

**Rientrano** in tale contesto le imprese **destinatari** che **provvedono direttamente allo SCARICO dei COLLI** ovvero le imprese **destinatari** che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.



- Se il DESTINATARIO NON effettua direttamente anche operazioni di SCARICO (affidate a Terzi) può essere esentato dalla nomina del consulente.
- Se il DESTINATARIO effettua direttamente anche operazioni di SCARICO DI (soli) COLLI può essere esentato dalla nomina del consulente.
- Se il DESTINATARIO effettua direttamente anche operazioni di SVUOTAMENTO CISTERNE o di SCARICO DI MERCI ALLA RINFUSA deve nominare il consulente.



- Se le operazioni di SCARICO sono affidate a terzi questi deve nominare il consulente.

## PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

1. Il **LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA**, che intenda avvalersi delle esenzioni dalla nomina del consulente per la sicurezza, previste dal presente decreto, **ASSICURA CHE TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI DELL'ADR**, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, **SIANO VERIFICATE E PUNTUALMENTE RISPETTATE**, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.
2. Il **LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA**, inoltre, è **RESPONSABILE DELLA COSTANTE FORMAZIONE** in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR.  
La **REGISTRAZIONE** dell'avvenuta formazione deve essere conservata **PER ALMENO CINQUE ANNI** e resa disponibile all'autorità competente su richiesta.



Il **LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA**, in caso di esenzione della nomina, **DEVE ASSICURARE** che **TUTTE** le **DISPOSIZIONI ADR** previste siano **VERIFICATE e APPLICATE**.

Il **RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA**, a prescindere che intenda avvalersi o meno dell'esenzione dalla nomina del consulente, è il **RESPONSABILE DELLA COSTANTE FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL TRASPORTO** di merci pericolose (definiti in 1.4 ADR).  
La formazione deve essere **DOCUMENTATA** in appositi **REGISTRI DA CONSERVARE PER CINQUE ANNI**.

## RELAZIONE DI INCIDENTE

Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, il **LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA** coinvolta in tale evento **deve assicurarsi dell'inoltro al Competente Ufficio di Motorizzazione Civile** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **del rapporto** in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.



Il RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA, in caso di esenzione della nomina, È il RESPONSABILE, ove previsto, della redazione della RELAZIONE D'INCIDENTE, la cui copertina deve riportare le indicazioni della CONDIZIONE DI ESENZIONE DELLA NOMINA DEL CONSULENTE di cui si è avvalso.

## DISPOSIZIONI FINALI

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto **SONO ABROGATI IL DECRETO MINISTERIALE 4 LUGLIO 2000, N. 90/T**, del Ministero dei trasporti e della navigazione, d'individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative.



L'ultimo articolo del Decreto mette la parola fine sul DM 4 luglio 2000, 90/T e a tutte le sue norme attuative

# ESENZIONE DALLA NOMINA: È DAVVERO UN'OPPORTUNITÀ?

L'esenzione per la nomina del consulente È UNA FACOLTÀ che viene concessa a certe condizioni previste dalla norma.

## RESPONSABILITÀ DEL RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ANCHE IN CASO DI ESENZIONE DALLA NOMINA

1. Applicazione specifica ADR per valutare e gestire le condizioni previste agli [Artt. 3, 4 e 5](#)
2. Applicazione integrale ADR nei casi previsti all' [Art. 5](#)
3. Contabilità specifica e puntuale delle spedizioni nei casi previsti agli [Artt. 4 e 5](#)
4. Formazione (e registro formazione) obbligatoria degli operatori
5. Redazione, nei casi previsti, della Relazione di Incidente

ART. 3 - CASI DI ESENZIONE PER NATURA DEL TRASPORTO, LIMITI QUANTITATIVI O DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 4 - CASI DI ESENZIONE PER TRASPORTI IN COLLI

ART. 5 - CASI DI ESENZIONE PER SPEDIZIONI OCCASIONALI

# ESENZIONE DALLA NOMINA – COSA RIMANE

## ART. 3

### ESENZIONE DALLA NOMINA PER QUANTITÀ LIMITATE

- FORMAZIONE ADDETTI
- OBBLIGHI DI SICUREZZA DEGLI OPERATORI
- RELAZIONE D'INCIDENTE
- PRESCRIZIONI AL CAPITOLO 3.4 ADR
- MARCHIO QUANTITÀ LIMITATE SUI COLLI
- PLACCHE QUANTITÀ LIMITATE PER I VEICOLI – per massa lorda totale dei colli è > 8t e la massa dell'unità di trasporto > 12t
- CERTIFICATO DI CARICO CONTAINER
- RESTRIZIONI IN GALLERIA - per massa lorda totale dei colli > 8t e massa dell'unità di trasporto > 12t e Gallerie di Categoria E

## ART. 3

### ESENZIONE DALLA NOMINA PER QUANTITÀ ESENTI

- FORMAZIONE ADDETTI
- PRESCRIZIONI AL CAPITOLO 3.5 ADR
- MARCHIO QUANTITÀ ESENTI SUI COLLI

## ART. 4

### ESENZIONE DALLA NOMINA PER QUANTITÀ LIMITATE PER UNITÀ DI TRASPORTO

- FORMAZIONE ADDETTI
- OBBLIGHI DI SICUREZZA DEGLI OPERATORI
- RELAZIONE D'INCIDENTE
- IMBALLAGGI OMOLOGATI
- ETICHETTE DI PERICOLO SUI COLLI
- DOCUMENTO DI TRASPORTO
- CERTIFICATO DI CARICO DEL CONTAINER
- LAMPADA ANTIDIFLAGRANTE
- ESTINTORE . 1 solo estintore da 2 kg (8.1.4.2)
- PRESCRIZIONI SORVEGLIANZA VEICOLI – solo alcune

+

**REGISTRO**

## ART. 5

### ESENZIONE DALLA NOMINA PER SPEDIZIONI OCCASIONALI

TUTTE LE PRESCRIZIONI ADR PREVISTE  
per le merci pericolose da movimentare

+

**REGISTRO**

In caso di ESENZIONI DALLA NOMINA il consulente è l'unica cosa che viene «eliminata».  
GLI OBBLIGHI ADR RIMANGONO!



Se l'azienda vuole costruire un sistema di gestione delle merci pericolose valido, basato sulla conoscenza e la valutazione dei rischi per mettersi al riparo da spiacevoli inconvenienti che possono verificarsi,  
il consulente rappresenta un punto di riferimento imprescindibile



# GRAZIE

CONSULENTI ADR

Ing. Gianluca Scicchitano

[gl\\_scicchy@yahoo.it](mailto:gl_scicchy@yahoo.it)

Ing. Francesco Campese

[francesco.campese@alice.it](mailto:francesco.campese@alice.it)

CONFAPI

Dott.sa Silvia Negri

[silvia.negri@api.lecco.it](mailto:silvia.negri@api.lecco.it)

---